

# Federalismo IN Toscana

## Trimestrale di informazione per cittadini e imprese

# 1

# 2011

Anno VI  
Numero 1  
Marzo  
2011

## Il Patto di Stabilità interno degli enti locali: inquadramento normativo

di Riccardo Narducci\*

A decorrere dall'anno 2011 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del Patto di Stabilità Interno (PSI) realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero. Il saldo finanziario in termini di competenza mista 2011, quale risulterà dal certificato al conto consuntivo, è il parametro rispetto al quale è individuato l'obiettivo strutturale che deve tenere conto del conseguimento dell'obiettivo specifico di cui appresso. In buona sostanza nel triennio 2011-2013 ogni ente dovrà consegnare un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2006-2008 corretta secondo quanto indicato di seguito. Ciascun ente soggetto al PSI ha un obiettivo specifico da conseguire, individuato e determinato in base alla propria situazione finanziaria, tenuto conto degli elementi definiti dalla L. 220/2010.

L'art. 1, c. 91, ha stabilito che gli enti devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore alla quota di cui alla successiva lett. A, diminuita dell'importo di cui alla successiva lett. B.

L'obiettivo specifico è cioè determinato dalla differenza fra A e B, con:

**1) quota calcolata rispetto alle spese correnti (A):** gli enti soggetti al Patto applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 (impegni), le seguenti percentuali: per le Province, 8,3% e 10,7% rispettivamente per gli anni 2011 e 2012 - 2013; per i Comuni, 11,4% e 14% rispettivamente per gli anni 2011 e 2012 - 2013. Il comma 122 della legge di stabilità 2011 ha previsto un possibile "sistema premiante" per gli enti, ossia una possibile riduzione degli obiettivi, di importo complessivamente pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da Comuni e Province inadempienti al PSI.

**2) la riduzione dei trasferimenti erariali (B):** in base all'art. 14 del D.L. 78/2010, come convertito in L. 122/2010, i trasferimenti correnti dovuti ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'Interno sono stati ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di

2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, con riduzione effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle Province sono stati ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, con riduzione effettuata con criterio proporzionale. I criteri e le modalità per la ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti erariali a Province e Comuni sono stati individuati con D.M. 9 dicembre 2010.

Per determinare l'obiettivo specifico 2011, il comma 92 dell'art. 1 della L. 220/2010 impone di effettuare una rettifica determinata dal 50% della differenza fra lo stesso obiettivo specifico e quello che sarebbe stato applicato in base all'art. 77-bis del D.L. n. 122/2008 (che, per chiarezza, è bene precisare non è più applicabile): se il primo è superiore, lo stesso obiettivo specifico è ridotto di un importo pari al 50% della differenza; se il primo è inferiore, allo stesso obiettivo specifico è applicata una maggiorazione pari al 50% della differenza.

Nel saldo finanziario non sono computate le sole entrate ed uscite previste dai commi da 87 a 124 della L. 220/2010, e cioè:

- entrate e spese per ordinanze conseguenti a dichiarazione di stato di emergenza;
- risorse provenienti dall'Unione Europea;
- entrate e spese per i censimenti;
- beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale;
- entrate straordinarie, in relazione alle quali si ritiene utile precisare che la L. 220/2010 ha confermato l'applicazione dell'art. 4, c. 4-quinquies del D.L. 2/2010, come convertito in L. 42/2010, per il quale gli enti che hanno operato l'esclusione dal Patto delle risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, sono tenuti ad effettuarla anche per il 2011;
- altre ad esclusioni per specifici enti (Comune di Milano, di Parma, Provincia di Milano e comuni sciolti per infiltrazioni mafiose).

L'art. 1, c. 119 e seguenti, della L. 220/2010, ha stabilito le misure sanzionatorie per gli enti non rispettosi del PSI per gli esercizi 2011-2013, confermando l'impianto sanzionatorio già esistente, e quindi:

1. l'ente non può impegnare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (c. 119);
2. l'ente non virtuoso, nell'esercizio successivo all'inadempimento, non può ricorrere all'indebitamento (nemmeno se) finalizzato ad investimenti (c. 119), fatta eccezione per le operazioni di rinegoziazione dei mutui ovvero altre tipologie di intervento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività;
3. nell'esercizio successivo è fatto divieto all'ente inadempiente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
4. le indennità di funzione e i gettoni di presenza di cui all'art. 82, Tuel, dovuti agli amministratori di ente locale che non ha rispettato il PSI nell'anno precedente sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (c. 120).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 14, c. 3, del D.L. 78/2010, come convertito in legge n. 122/2010 - che per questo aspetto non risulta interessato da modifiche o soppressioni da parte della legge n. 220/2010 - in caso di mancato rispetto del PSI relativo agli anni 2010 e successivi, i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti sono ridotti, nell'anno successivo (il 2011), in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Occorre peraltro considerare che con il D.Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, è stata disposta la fiscalizzazione dei contributi erariali per cui si pongono problematiche in ordine all'effettiva applicazione di questa sanzione essendo venuta a mancare la sostanza dei trasferimenti da ridurre, ove dovuta, che non pare possano essere risolte se non attraverso un apposito intervento normativo.

\* Condirettore Guida Normativa

# Enti Locali

## La regionalizzazione del Patto di Stabilità Interno in Piemonte: un primo bilancio

di Matteo Barbero e Igor Lobascio\*

Il Piemonte è stata la prima Regione ordinaria a credere nella regionalizzazione del Patto di stabilità interno (PSI), riempiendo di contenuti concreti le scarse previsioni degli artt. 77-ter, c. 11, della l. 133/08 e 7-quater della l. 33/09. Pur in mancanza di indicazioni da parte dello Stato, ha adottato il regolamento regionale n. 3/10 contenente una disciplina organica della materia, che ha rappresentato un punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti. Tale esperienza, quindi, ha portato nel campo della realtà un tema che in precedenza era rimasto confinato a quello dell'accademia, consentendo di mettere in evidenza le principali problematiche concrete che la regionalizzazione del PSI pone. Si tratta, in sostanza, di una questione di definizione dei reciproci confini fra le prerogative di coordinamento della finanza pubblica spettanti al livello di governo statale e quelle che, proprio in virtù della regionalizzazione, è necessario riconoscere alle Regioni rispetto agli Enti locali compresi nei rispettivi territori.

Tale questione riguarda ogni aspetto del PSI, dalle regole di determinazione degli obiettivi, ai meccanismi incentivanti e sanzionatori, agli strumenti di monitoraggio. L'originaria impostazione della normativa piemontese assegnava alla Regione un ruolo di coordinamento forte, configurandola come intermediario fra lo Stato e gli Enti locali; nei confronti dello Stato, infatti, la Regione garantisce il rispetto dell'obiettivo complessivamente assegnato a Comuni e Province e, riguardo a questi ultimi, opera come una stanza di compensazione al fine di rimodulare gli obiettivi singolarmente assegnati a ciascuno per meglio calibrarli sulle rispettive specificità.

Tale impostazione aveva due corollari: da un lato, in caso di rispetto dell'obiettivo aggregato del comparto regionale degli Enti locali, era previsto che i singoli "sforamenti" non fossero sanzionabili dallo Stato, ma solo dalla Regione; dall'altro, veniva stabilito che quest'ultima svolgesse in via esclusiva il monitoraggio della gestione a livello locale del PSI, ovviamente mettendo tutte le informazioni acquisite a disposizione dello Stato. Su richiesta della Ragioneria generale dello Stato, entrambi gli aspetti sono stati corretti, prevedendo che il rispetto dell'obiettivo aggregato non escluda l'applicabilità delle sanzioni statali nei confronti dei singoli Enti che sfiorino il proprio obiettivo specifico e conservando le procedure di monitoraggio previste a livello

statale, alle quali gli analoghi meccanismi regionali si sovrappongono anziché sostituirsi.

Tali modifiche non hanno comunque stravolto l'architettura complessiva del PSI territorializzato, che prevede una duplice modalità di intervento da parte della stanza di compensazione regionale. In primo luogo, essa può operare in senso "orizzontale", ovvero agire sugli obiettivi di Province e Comuni modificandoli in senso migliorativo o peggiorativo, fermo restando l'obiettivo aggregato del comparto. Ciò attraverso un meccanismo di concertazione e sulla base dei dati acquisiti mediante i periodici monitoraggi (statali e regionali). In secondo luogo, la Regione può operare compensazioni "verticali", agendo sul proprio obiettivo di PSI in senso peggiorativo per consentire il miglioramento degli obiettivi di Province e Comuni.

modo si è interrotto un trend di progressivo aumento dei casi di mancato rispetto del PSI da parte degli Enti locali piemontesi (5 nel 2008, 14 nel 2009). Ciò si deve in gran parte all'intervento regionale. Come si può notare osservando la tabella seguente, in mancanza di tale intervento ben 93 enti non sarebbero stati in grado di rispettare il PSI, a meno di non mettere in atto strategie finanziarie alternative assai complesse e problematiche in presenza di un sostanziale blocco della leva fiscale (in pratica si sarebbe prodotto o un ulteriore rallentamento dei pagamenti, o un taglio delle spese, o un aumento delle tariffe, ovvero un mix di tali effetti, tutti evidentemente negativi).

L'esperienza del Piemonte, quindi, sembra dimostrare come la regionalizzazione sia in grado di garantire la flessibilizzazione delle

Enti locali della Regione Piemonte: risultati del PSI 2010 (dati in migliaia di euro)

Esito	Risultati		Risultati in assenza di intervento regionale	
	N. Enti	Differenza tra saldo e obiettivo	N. Enti	Differenza tra saldo e obiettivo
Rispettato	142	24.086	49	14.522
Non rispettato	0	0	93	-55.436
TOTALE	142	24.086	142	-40.914

Fonte: Regione Piemonte

Entrambe le leve sono state utilizzate nel corso del 2010. Da un lato, la Regione è intervenuta a modificare l'obiettivo di PSI di 39 Enti: 16 (15 Comuni e una Provincia) si sono resi disponibili ad un peggioramento del proprio obiettivo per complessivi 4,4 milioni di euro, il che ha consentito di migliorare l'obiettivo di altri 23 Comuni che, in assenza di tale intervento, non avrebbero rispettato il PSI. Per quanto concerne le compensazioni verticali, la Regione ha acconsentito ad un peggioramento del proprio obiettivo di PSI, mettendo a disposizione un consistente plafond finanziario (65 milioni di euro) finalizzato a consentire maggiori pagamenti per spese di investimenti da parte degli Enti locali. Tale operazione è stata accompagnata dalla revisione dei requisiti di ammissione al beneficio previsti dalla normativa statale, il che ha consentito di estendere l'accesso al plafond a 120 Enti (anziché solo 16), con un utilizzo quasi integrale delle somme disponibili.

Complessivamente la regionalizzazione ha, quindi, consentito di rimettere in circolo circa 70 milioni di euro a favore dello sviluppo dell'economia locale, senza alcun effetto negativo sui saldi complessivi di finanza pubblica né a livello regionale né, di conseguenza, a livello nazionale. I primi risultati sono molto incoraggianti. In base ai dati acquisiti con il monitoraggio del quarto trimestre (ancora suscettibili di correzioni che, tuttavia, non dovrebbero incidere sul rispetto o meno del PSI) tutti gli Enti locali del Piemonte hanno rispettato il PSI 2010. In tal

regole di coordinamento della finanza pubblica senza mettere a rischio la stabilità dei relativi saldi aggregati. Si tratta, quindi, di una pratica che andrebbe ulteriormente incentivata. La legge di stabilità 2011 (l. 220/10), invece, pur confermando le prerogative regionali in materia, le ingabbia in un complesso di vincoli di contenuto e temporali tali da rendere estremamente complesso il loro ottimale esercizio. Sotto il primo profilo, viene esclusa qualsiasi possibilità di incidere sulle disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni. L'intervento regionale, inoltre, viene subordinato alla preventiva definizione (con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata) di non meglio precisati criteri. Sotto il secondo profilo vengono previsti termini perentori per operare sia le compensazioni orizzontali sia quelle verticali. Queste ultime (ed è la sola nota positiva) divengono possibili a regime, affrancandosi dai rigidi criteri di matrice statale finora previsti con l'unico limite (che viene ribadito) rappresentato dal divieto di utilizzarle per incrementare le spese correnti.

Pur con questa apertura, è evidente che la regionalizzazione del PSI rischia di rivelarsi un'arma spuntata. È auspicabile che la normativa di attuazione del federalismo fiscale cambi rotta.

Regione Piemonte

## Il Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia Romagna di Tamara Simoni\*

Il 23 dicembre 2010, l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale n. 12 "Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia Romagna". Si tratta di una disciplina regionale complessa, organica che, nell'ambito della cornice normativa nazionale di riferimento e nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme in materia di federalismo fiscale, introduce un nuovo sistema di regole per la definizione di un Patto di stabilità applicabile al territorio dell'Emilia Romagna, assegnando alla Regione una precisa funzione di coordinamento e di *governance* della finanza locale e regionale.

Il provvedimento ha concluso il suo iter legislativo dopo un'intensa stagione di analisi dei bilanci di Comuni e Province sviluppate da un'apposita Commissione interistituzionale, a tal fine istituita, composta da esperti in materie finanziarie e giuridiche, parte dei quali designati dalle associazioni regionali degli enti locali. Parallelamente sono stati realizzati numerosi incontri sul territorio, che hanno beneficiato dell'attiva partecipazione dei sindaci, dei presidenti di Province, degli assessori al bilancio e dei responsabili finanziari degli enti locali per un confronto politico e tecnico sul provvedimento in itinere. In data 12 novembre 2010, infine, il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere positivo.

Tra le finalità perseguite, indubbiamente vi è la volontà di introdurre margini di flessibilità alle regole statali per riconoscere e diversificare le specificità locali, le situazioni emergenziali e per dare una maggiore coerenza agli indirizzi della programmazione territoriale, anche attraverso lo sviluppo di opportunità finanziarie per la realizzazione di investimenti strategici a sostegno dell'economia locale. Inoltre, attraverso la previsione di una serie di istituti, la normativa regionale punta a ripristinare a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi derivanti da spese in conto capitale iscritti nei bilanci dei Comuni e delle Province e, mediante un sistema di compensazioni integrato sia di tipo orizzontale che verticale, a trattenere sul territorio a vantaggio delle comunità locali, il *surplus* finanziario ovvero la sommatoria dei differenziali tra obiettivi programmatici e obiettivi conseguiti che ogni anno si determina per un eccesso di "virtuosità" degli enti territoriali emiliano-romagnoli: tale cifra nel 2009, solo a titolo esemplificativo, ha superato i 200 milioni di euro.

**Obiettivo unico territoriale.** La disciplina regionale si incentra sulla previsione di un obiettivo unico territoriale, inteso come l'ammontare complessivo degli obiettivi determinati per i Comuni, per le Province e per la stessa Regione, ai sensi della normativa statale vigente. L'obiettivo unico rappresenta il contributo dell'Emilia Romagna al risanamento dei conti pubblici nazionali e il vincolo complessivo per il rispetto del Patto di stabilità interno. Esso viene poi ripartito sul territorio mediante l'impiego di indicatori riferiti alle reali situazioni finanziarie, economiche e demografiche presenti a livello locale. Nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ciò che rileva è, pertanto, l'obiettivo unico il cui rispetto, secondo un'ottica tipicamente federalista, è garantito dalla Regione che assume nei confronti dello Stato e del territorio una funzione di coordinamento e di presidio della finanza locale.

Il Patto di stabilità territoriale dell'Emilia Romagna prevede due distinti obiettivi programmatici per ciascun Comune e per ciascuna Provincia, determinati annualmente con provvedimento della Giunta nel mese di ottobre per il successivo triennio di riferimento.

Il primo obiettivo è espresso in termini di competenza pura: attraverso questo vincolo, infatti, si creano le condizioni per ricondurre le scelte di spesa espresse dai governi locali nell'alveo della programmazione politica e si controlla il fenomeno dell'accumulazione dei residui passivi in conto capitale. L'obiettivo viene quantificato in relazione al livello del debito pro capite, rapportato alla media regionale, e in relazione all'entità della restituzione annua della quota di capitale per prestiti in essere. Il sistema di regole così definito, incentrato sul controllo delle grandezze proprie della competenza, dovrebbe consentire, nell'arco di un periodo temporale di 3-5 anni, di riportare l'ammontare dei debiti pregressi ad una situazione di equilibrio "contabile".

Per questo periodo transitorio, gli enti locali sono tenuti al rispetto di un saldo obiettivo di competenza misto determinato sulla base di un *set* di indicatori individuati per favorire la progressiva convergenza tra l'obiettivo quantificato con il sistema della competenza pura e l'obiettivo calcolato con il sistema della competenza mista. L'insieme di tali indicatori è costituito dalla popolazione, dal livello di indebitamento, dal rimborso della quota capitale per prestiti in essere e dalla consistenza dei residui passivi del Titolo II.

**Compensazioni orizzontali e verticali.** Per tutta la fase transitoria e comunque fino al realizzarsi del processo di attuazione del federalismo fiscale, la legge prevede l'applicazione di misure correttive tali da compensare integralmente eventuali

peggioramenti del saldo obiettivo assegnato ad un singolo ente locale, rispetto a quello quantificato ai sensi della normativa statale. L'ammontare di tali interventi compensatori è a carico della Regione che procede a ridurre, per il medesimo importo, l'entità del proprio obiettivo programmatico.

La flessibilità complessiva della gestione è inoltre assicurata da un sistema di compensazioni orizzontali (tra Comuni e Province) e verticali (con la Regione), per favorire la realizzazione di interventi di investimento a rilevanza strategica, per utilizzare in modo efficiente le autorizzazioni disponibili e per destinare al territorio il *surplus* derivante dalle economie gestionali del complesso degli enti assoggettati a Patto.

**Monitoraggi e certificazioni.** La legge regionale, inoltre, introduce un sistema di monitoraggio interno, tra enti locali e regione, rinviando alla normativa nazionale e alle disposizioni del MEF la definizione delle modalità, tempi e contenuti del monitoraggio e della certificazione dell'obiettivo unico territoriale. Per supportare l'attività di controllo e di programmazione è stato sviluppato un sistema informativo, attualmente in fase di prima applicazione sperimentale, e di comunicazione via *web* che consente l'acquisizione dei dati in tempi reali e la loro elaborazione.

A garanzia della tenuta complessiva del sistema, sono previste misure sanzionatorie applicabili in relazione alla gravità dell'irregolarità rilevata e istituti premiali a favore degli enti che rispondono positivamente all'impegno di leale collaborazione interistituzionale che la legge sul Patto di stabilità territoriale prevede.

**Conclusioni.** L'Emilia-Romagna si appresta ad applicare un nuovo Patto di stabilità territoriale, condiviso dal Sistema delle autonomie regionali, il cui impianto normativo è stato sviluppato con la collaborazione di Anci e Upi regionali. La legge regionale ha, infatti, superato positivamente la valutazione, da parte del Governo, in ordine alla legittimità costituzionalità e pertanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha sollevato questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale. Tuttavia il Dipartimento per gli Affari Regionali ha trasmesso alcune osservazioni tecniche in ordine al monitoraggio e alle sanzioni di applicazione statale che il Presidente della Giunta si è impegnato a recepire. E' quindi in corso un'attività di revisione della legge regionale che interesserà, nello specifico, le norme che regolano tali aspetti. Parallelamente è stato avviato un tavolo di confronto tecnico con il MEF per la definizione delle modalità applicative.

\* Regione Emilia Romagna

## Scozia: una svolta verso il federalismo fiscale

di Giancarlo Pola\*

La Scozia sta vivendo in questo periodo un passaggio abbastanza delicato per la sua posizione di "unità costituente" del Regno Unito. Questa posizione è stata di recente riesaminata, con la consueta professionalità britannica, nel "Rapporto Calman" (Commission on Scotland Devolution).

L'istituzione dell'autonomia scozzese (simbologgiata da un Parlamento proprio) fu parte di una più ampia politica di devoluzione messa in atto dal Partito laburista dopo la sua vittoria alle elezioni del 1997. La devoluzione fu effettuata con modalità diverse per Scozia, Galles e Irlanda del Nord. In Scozia e Irlanda il modello base concerneva la funzione legislativa primaria, accompagnata da una funzione amministrativa ad essa rapportata. Nel Galles il modello originario era diverso, anche se col tempo si è avvicinato sempre più a quelli di Scozia e Irlanda, sia in termini di struttura che di poteri legislativi. Un processo correlato, ma separato, coinvolse Londra, con la istituzione di un sindaco eletto direttamente e di una Assemblea.

Il risultato è che il Regno Unito espone oggi una forma molto particolare di devoluzione *parziale ed asimmetrica*: parziale nel senso che ad oggi non c'è stata alcuna devoluzione coinvolgente "l'unità costituente" più grande, l'Inghilterra; e asimmetrica nel senso che la devoluzione differisce in natura ed estensione in ciascuna delle "Regioni" (o "Nazioni") alle quali è stata applicata. Tuttavia, sebbene il processo della *devolution* abbia marcato un cambiamento sostanziale rispetto alla situazione di stallo precedente, non si tratta ancora di una soluzione federale, non fosse altro perché non vi è un secondo livello di governo per la sua Regione più vasta (l'Inghilterra vera e propria) ed anche perché non vi sono funzioni su cui i Parlamenti

"devoluti" abbiano competenza esclusiva. Al momento gli sviluppi sono nel senso di ulteriori richieste di poteri e competenze, con lo Scottish National Party deciso a portare avanti la richiesta di indipendenza totale tramite i referendum previsti per il maggio 2011; richiesta cui ha risposto parzialmente una legge (la Scotland Bill) di cui si parlerà più avanti.

La peculiarità della situazione "para-federale" scozzese, tuttavia, consiste nella soluzione adottata per quanto riguarda il finanziamento del bilancio "regionale". Oggi circa il 60% della spesa pubblica "identificabile" come scozzese ricade sotto la responsabilità del Parlamento di Scozia, il quale peraltro è responsabile solo del 10% dei gettiti tributari locali. La differenza consiste in trasferimenti dal centro quantificati sin dal 1978 secondo una formula, che dal nome del suo inventore, ha preso il nome di *formula Barnett*. La formula prevede che gli stanziamenti complessivi (sotto forma di *Block Grants*) destinati al territorio scozzese debbano essere pari all'incremento della spesa stabilito per l'Inghilterra, moltiplicato per il rapporto tra la popolazione scozzese e quella inglese. In presenza di livelli di spesa pro-capite inizialmente differenziati questo meccanismo di attribuzione delle risorse aggiuntive, se applicato rigidamente, avrebbe dovuto condurre nel tempo ad una loro progressiva convergenza, tramite un automatico "schiacciamento" dei valori pro-capite scozzesi su quelli inglesi, il c.d. *Barnett squeeze*. Il che avrebbe messo fine ai brontolii che hanno spesso puntato sul "privilegio" scozzese quasi quanto si fa qui in Italia con riferimento ai "privilegi" delle Regioni a statuto speciale. Per ragioni non chiarissime, nei 33 anni trascorsi dall'inaugurazione della formula la convergenza Scozia-Inghilterra in fatto di spesa non c'è stata nella misura prevista. Permangono circa 1300 euro pro capite, in favore della Scozia.

Pur non avendo mai utilizzato l'addizionale Irpef del 3% disponibile sin dal 1998 sulle aliquote nazionali, la Scozia è venuta maturando nel passato decennio l'aspirazione

ad un federalismo fiscale più pronunciato ed ampio, anche sotto la spinta dello Scottish National Party. Il Rapporto Calman esprime bene questo sentimento quando afferma: "il Parlamento scozzese non dovrebbe più dipendere totalmente dai trasferimenti da Westminster. Viceversa ci sembra necessario come pure appropriato supportare la spesa pubblica devoluta in parte con imposte condivise con tutto il Regno Unito. E' necessario perché la libertà di devolvere tributi all'interno di una unione economica è inevitabilmente compressa dalla necessità di evitare distorsioni economiche. E' appropriato perché condividere risorse tributarie in tutto il Regno Unito consente un certo grado di equità nel livello della spesa pubblica".

A meno di due anni dall'uscita del Rapporto è già pronta una legge (la Scotland Bill) che traduce in norme le raccomandazioni del rapporto Calman, aggiornando la *devolution* del 1998 e introducendo molta più responsabilizzazione nella gestione della spesa pubblica. Ma, soprattutto, la Scotland Bill rappresenta il più ampio trasferimento di poteri finanziari da Londra alla periferia da quanto è stato costituito il Regno Unito. Componenti decisive di questo trasferimento sono: a) la potestà di indebitarsi per un massimo di 2,7 miliardi di sterline, clausola mai applicata prima d'ora e, soprattutto b) i nuovi poteri fiscali, per circa 12 miliardi, consistenti innanzitutto in una adeguata "riserva d'aliquota Irpef" (a partire dal 2015) con la quale si estenderà al 35% la quota di spesa annua autonomamente finanziata; c) in terzo luogo, la possibilità di introdurre nuovi tributi "propri" scozzesi, previo accordo con il Parlamento del Regno. Tale è lo scenario che, in materia di federalismo istituzionale e fiscale, si presenta nel Regno Unito agli inizi dell'anno 2011.

\* Università di Ferrara

## Attività e Notizie

### Iniziative

Università Politecnica delle Marche  
TASSAZIONE AMBIENTALE E FINANZA  
LOCALE  
Ancona, 25 febbraio 2011

IRES, IRPET, SRM, IRER E IPRES  
IL GOVERNO LOCALE IN ITALIA DAL 1861  
AD OGGI. RAPPORTO FINANZA LOCALE  
IN ITALIA 2010  
Torino, 14 aprile 2011

### Pubblicazioni

IFEL  
1861-2011 ITALIA DEI COMUNI:  
150 ANNI DI UNITA  
21 Marzo 2011

Per informazioni o chiarimenti sui tributi  
della Regione Toscana scrivere a:  
[tributi@regione.toscana.it](mailto:tributi@regione.toscana.it)

**Federalismo** Trimestrale di informazione per cittadini e imprese  
**Toscana**

Redazione

**IRPET:**

Claudia Ferretti (Responsabile)

Stefania Lorenzini

**REGIONE TOSCANA:**

Luigi Idili, Giovanni Morandini,

Agnese Parrini, Francesca Poli

Progetto grafico:

Patrizia Ponticelli

Sede di redazione:

IRPET - Via G. La Farina, 27

50132 FIRENZE

Tel. 055/574138

Fax 055/574155

e-mail: [redazione@irpet.it](mailto:redazione@irpet.it)